

Pagamento a seguito di rigetto del ricorso introduttivo

di Angelo Buscema

Pubblicato il 29 marzo 2008

Normativa di riferimento

L'acquiescenza è disciplinata positivamente dall'art. 329 del Codice di procedura Civile, il quale dispone che: *«Salvi i casi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate».*

Intervento del giudice di merito tributario

La sentenza n. 6 del 6 marzo 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 21 merita di essere segnalata all'attenzione dell'operatore tributario poichè ha statuito che il pagamento effettuato dal contribuente, a seguito di rigetto del ricorso introduttivo, non costituisce acquiescenza alla sentenza di primo grado e, di conseguenza, non comporta l'inammissibilità dell'appello ex articolo 329 del cpc, operante nel processo tributario per espresso richiamo di cui all'articolo 546/92.

In particolare, l'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia si è così sviluppato: *La SERIT ora Equitalia ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello cx art. 329 cpc (operante nel processo tributario per espresso richiamo di cui all'art.49 d.lgs.546/92), per acquiescenza alla sentenza, deducendo che il contribuente dopo la sentenza di primo grado di reiezione del ricorso e prima di interporre l'appello, ha versato, spontaneamente e senza formulare alcuna esplicita riserva, l'intero ammontare dei tributi e relativi accessori. L'eccezione è infondata. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'acquiescenza alla sentenza esclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cpc. (configurabile, peraltro, solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nelle forme prescritte dalla legge) consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del*

soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; potendosi ritenere sussistente l'acquiescenza, in quest'ultimo caso, soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti che siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. SS.UU. n.8453/98 richiamata dalla sent. Cass. N. 14489/2005). Nella fattispecie è indubitabile che il pagamento effettuato a seguito di sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso l'avviso di mora e l'iscrizione ipotecaria, rappresenta un atto dovuto assolto al solo fine di evitare ulteriori atti esecutivi e pertanto non può essere ricondotto all'ipotesi di acquiescenza tacita.

Teoria generale

Orbene, con il termine **acquiescenza** si indicano determinati effetti che la legge ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto dall'ordinamento giuridico, in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali. L'istituto è **frequentemente** invocato per paralizzare l'azione del ricorrente e farla dichiarare inammissibile. L'acquiescenza è ravvisabile solamente nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti **univoci**, posti **liberamente** in essere dal destinatario dell'atto, tali da dimostrare la chiara ed inconfutabile volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività. L'acquiescenza (rilevabile anche d'ufficio) è un comportamento, differente ontologicamente dalla rinuncia, che determina l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale.

L'acquiescenza può venire prestata esplicitamente rendendo una specifica dichiarazione; compiendo atti chiari e concordanti che mettono in evidenza la volontà del soggetto interessato di accettare gli effetti del provvedimento; ponendo in essere atteggiamenti comportamentali integralmente incompatibili con la volontà di impugnare il provvedimento innanzi al giudice competente. Non ogni comportamento adesivo equivale ad acquiescenza, ma solo quello caratterizzato dai seguenti requisiti: **conoscenza piena del provvedimento da parte del soggetto acquiescente; comportamento (consistente in atti, dichiarazioni, ecc.) spontaneo e non imposto, tenuto liberamente dal destinatario dell'atto, che dimostri la chiara ed univoca volontà di accettarne gli effetti anche se pregiudizievoli.** Peraltro, all'esecuzione spontanea tendente ad impedire il pregiudizio derivante dall'esecuzione forzata di una sentenza non può attribuirsi un significato di per sé univoco di accettazione della pronuncia ed un errore che sia caduto sull'esecutività della

decisione non consente di ravvisare nell'esecuzione spontanea l'elemento psicologico necessario ad attribuire all'adempimento il significato di una condotta non conciliabile con la volontà di impugnare" (**Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 05-02-2007, n. 2426 ; Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 05-02-2007, n. 2406** ; Cass., sentt. nn. 6050 e 13765 del 2002, 2281 del 2004 e, SS.UU., n. 1242 del 2000).

L'acquiescenza opera sia sul piano sostanziale che su quello giustiziale e consiste in manifestazioni espresse o tacite che rivelano la volontà di accettazione spontanea delle conseguenze di un atto da parte di chi è interessato alla sua caducazione . L'acquiescenza alla sentenza che, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., esclude la proponibilità delle impugnazioni, consiste, oltre che nell'accettazione espressa della pronuncia da parte del soggetto titolare del diritto controverso, anche nel compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di valersi delle impugnazioni medesime (o dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito del soccombente di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia)

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. civ. Sez. Unite, 26 agosto 1998, n. 8453).

E' esclusa la possibilità di affermare l'acquiescenza "per mera presunzione", perché in tal caso viene a mancare l'univoco riscontro della volontà dell'interessato. La valutazione del comportamento della parte come acquiescenza tacita essendo "apprezzamento di fatto", è funzione del giudice di merito **(1)**, e, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. 21 novembre 1998 n. 11803).

Decadenza-acquiescenza -rinuncia

La decadenza per decorso del termine, l'acquiescenza e la rinuncia hanno effetti

preclusivi perché negano la possibilità di ricorrere al giudice e comportano una pronuncia di inammissibilità.

In particolare, la rinuncia è l'atto volontario con il quale il soggetto (titolare del potere di azione) manifesta una volontà contraria alla proposizione del ricorso, ovvero, successivamente alla impugnativa, dichiara di desistervi. L'acquiescenza è l'accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l'atto, delle conseguenze dell'atto stesso e, quindi, della situazione sfavorevole da esso determinata. La decadenza opera, invece, per decorso dei termini previsti per proporre l'impugnazione

Forme

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992), è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame (giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), e consiste nell'accettazione della sentenza, ovvero sia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa **(2)** che tacita. In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (**Cassazione sentenza n. 6050 depositata il 26 aprile 2002**).

Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 cod. proc. civ. e 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. Tale principio, tuttavia, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione annulli l'avviso di mora dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente; ciò rappresenta, infatti, comportamento concludente dal quale può desumersi, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, atteso che, in relazione alle imposte sui redditi, venuto meno l'avviso di mora, che costituisce, nella sua funzione primaria e necessaria, atto equivalente al precetto nel processo di esecuzione

forzata, viene meno lo stesso oggetto del contendere, costituito (nella specie) proprio dall'impugnazione dell'avviso medesimo (**Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 18-12-2006, n. 27082**).

Pagamento del credito controverso

E' acquisito (Cassazione S.U. n. 1242 del 2000; sent. n. 6050 del 2002) il principio di diritto che il pagamento del credito controverso e delle spese processuali liquidate in una sentenza emessa in grado di appello o comunque esecutiva, ancorché eseguito senza riserva alcuna, non comporta acquiescenza **(3)**, atteso che l'acquiescenza alla pronuncia del giudice, preclusiva dell'impugnazione, consiste nell'accettazione della sentenza, ossia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non proporre impugnazione - accettazione che può ritenersi tacitamente manifestata soltanto in presenza di un atteggiamento **univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non ricorre in presenza della sola volontaria esecuzione di una sentenza emessa in grado di appello o comunque esecutiva** (v. anche Cass. n. 15212 del 2000). Costituisce "diritto vivente" (cfr., ex pluribus, Cass., s.u., 8453 del 1998 e 763 del 1999) quello secondo cui l'acquiescenza della sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso, è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione, da compiersi nella forma prevista dalla legge) consiste nell'accettazione della sentenza, ovvero sia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, e secondo cui, in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti, dai quali sia possibile desumere, *in maniera precisa ed univoca*, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè, gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Tutto ciò premesso, la spontanea esecuzione volontaria della pronuncia favorevole di primo grado per il contribuente non può costituire acquiescenza alla decisione, anche se, vi provveda la P.A. e la riserva d'impugnazione non sia stata resa nota alla parte privata, in quanto si tratta di un comportamento che può essere ispirato dalla finalità di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione cui può essere sottoposto l'ente (**Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 20-08-2004, n. 16460**)

Soccombenza virtuale

Giova ricordare che la compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, si traduce, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.(Consulta sentenza n 274 del 2005)

NOTE

1) L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., configurabile, come nella specie soltanto anteriormente alla proposizione del gravame, consiste nella manifestazione di volontà, anche tacita, del soccombente di non impugnare, estrinsecandosi tale manifestazione in atti e comportamenti dai quali sia possibile desumere il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia; la valutazione di tali atti o comportamenti da parte del giudice di merito non é sindacabile in sede di legittimità, se assistita da congrua motivazione (Cass. 5074/2000). La **sentenza della Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-09-2003, n. 13606 così recita:** *L'adempimento spontaneo posto in essere dall'Ufficio è stato, dunque, in tali circostanze, ritenuto dai giudici d'appello, con congrua motivazione, come incompatibile con la volontà di modificare ulteriormente, con una successiva impugnazione, la riliquidazione del tributo effettuata.La sentenza impugnata pertanto, non è sindacabile in questa sede, integrando una valutazione interpretativa riservata al sindacato dei giudici di merito*

2) La società controricorrente eccepisce, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., per acquiescenza risultante da accettazione espressa della sentenza d'appello, formulata dall'ufficio IVA di Lucca mediante comunicazione scritta in data 18.1.1999, indirizzata ad essa contribuente e da questa prodotta in fotocopia ai sensi dell'articolo 372 c.p.c..In effetti, con la citata nota l'ufficio IVA di Lucca comunica di aver fatto acquiescenza alla decisione della commissione tributaria regionale di Firenze n. 64/32/98, depositata in data 29.4.1998 - poi impugnata col presente ricorso per cassazione - e di voler considerare chiusa la vertenza in conformità a quanto deciso dal giudice tributario.Si deve pertanto ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso, essendo l'impugnazione della suddetta sentenza improponibile, ai sensi dell'articolo 329 c.p.c., per acquiescenza totale risultante da accettazione espressa della decisione di secondo grado.(**Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 08-05-2003, n. 7012**)

3) L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi *dell'art. 329 cod. proc. civ.* (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacchè successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie, relativa a sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., la S.C. (Cass. civ. Sez. II, 11 luglio 2005, n. 14489)ha escluso che sia circostanza indicativa, in forma univoca , della volontà di non impugnare la sentenza l'accettazione, da parte del promittente venditore, della somma al pagamento della quale era subordinato il trasferimento della proprietà dell'immobile). Contra, **sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 12-05-2004, n. 8986 per la quale:** "L'amministrazione finanziaria, secondo quanto sostiene senza smentita il resistente, ha prestato acquiescenza alla pronuncia ora impugnata, avendo provveduto a rimborsargli le somme contestate, oggetto della controversia decisa con la pronuncia in esame. A mente dell'art. 329 c.p.c, siffatto comportamento concreta negozio giuridico processuale idoneo ad escludere la proponibilità dell'impugnazione, in quanto esprime la volontà della parte soccombente di obbedire al decisum ad essa sfavorevole, e, perciò, abdicativo del diritto di chiederne il riesame in sede impugnatoria.

Angelo Buscema

29 Marzo 2008

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l